



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

RESOLUTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/01/2009

ADDI' 16/01/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
GABRILOPOLO COLOMBO 012 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	PICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANCELLI	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NIRI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giuliana	"
ITALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CONTINUA


ASSENTI: MARRAZZO - DI STEFANO - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 3

Oggetto:

Comune di Roma Ampliamento dell'attività estrattiva della cava
di pozzolana s.l.a in Roma - Località "Radicelli." Società
Quattro A.s.r.l.. Decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 -
Legge Regionale n.24 del 06.07.1998. Autorizzazione
paesaggistica.





OGGETTO: Comune di Roma – Ampliamento dell’attività estrattiva della cava di pozzolana sita in Roma – Località “Radicelli” – Società Quattro A s.r.l.. Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 – Legge Regionale n.24 del 06.07.1998.

Autorizzazione paesaggistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica

VISTO l’art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali”;

VISTA la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06.09.2002 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTA la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente “Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14”;

VISTO il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

VISTA la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 “Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell’art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998”;

VISTA la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 “Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007;

VISTO l’art. 50 delle NTA del P.T.P.R., adottato con la D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 10 prevede “(...) nell’ambito dei beni paesaggistici tipizzati dal PTPR, in assenza di altri beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice, per tutti i “paesaggi” individuati dal PTPR sono consentite le



3 16 GEN. 2009 



attività estrattive sia in ampliamento che di nuova localizzazione per le quali, alla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato, siano state già presentate le richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e per le quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzativi, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica (...)";

CONSIDERATO che l'attività estrattiva, attualmente in esercizio, è situata nel Comune di Roma in località Quarto dei Radicelli (Municipio XII) ed è stata autorizzata con Del.C.R. n. 656 del 29.02.2000;

CHE con successiva Determinazione n.559 del 25/05/2006 del Dipartimento X del Comune di Roma, è stato approvato un progetto di ampliamento, il quale prevedeva un approfondimento della quota di scavo rispetto a quella prevista dal progetto originario e per il quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con nota n. 9545 del 30.01.2006, non ha espresso parere in quanto, dalle verifiche effettuate alle tavole E1 del P.T.P n. 15, l'area oggetto d'intervento non era sottoposta a vincolo paesaggistico;

CHE con nota n. QL 18898 del 17.07.2008 il X Dipartimento del Comune di Roma ha indetto una Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto di ampliamento della sopra richiamata Cava di pozzolana, presentato dalla Società Quattro A s.r.l.;

VISTA la nota n. 210073 del 18.02.2008 con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/05 – Difesa del Suolo ha espresso il proprio parere tecnico di valutazione degli aspetti geologici nell'ambito delle procedure di V.I.A., ritenendo *che per la realizzazione dell'opera siano da applicarsi le seguenti prescrizioni:*


- *al fini della stabilità del suolo e per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di riassetto morfologico finale, siano realizzati gli interventi e le raccomandazioni previsti nella relazione geologica e di calcolo di stabilità redatta dal Dr. geol. Raffaele Capiello nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni;*

- *sia mantenuta una distanza di rispetto di almeno 30m. dai fossi dello Schizzanello e dei Radicelli che scorrono sul lato N e su quello S dell'area richiesta e sia acquisito, se iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e se l'attività estrattiva si dovesse spingere a meno di 150 metri di distanza dagli stessi, il relativo nulla osta presso l'Ente Competente;*

- *sia mantenuta la distanza di rispetto, prevista dalle leggi vigenti, dagli elettrodotti presenti sull'area richiesta;*

- *per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione e recupero finale sarà il direttore del cantiere a stabilire di volta in volta l'inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta (anche eseguendo i necessari calcoli di stabilità anche a fronte aperto) al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà il competente Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ai fini della sicurezza del cantiere nella fase di coltivazione;*

- *l'attività estrattiva sia condotta per lotti e fasi in modo da procedere parallelamente alla sistemazione dell'area precedentemente sfruttata;*





- durante la fase di coltivazione, la profondità di estrazione nel sottosuolo rimanga subordinata alla possibilità di effettuare una razionale sistemazione, ma non dovranno comunque avvenire scavi in profondità al di sotto di quanto indicato negli elaborati progettuali;
 - il ritombamento ed il recupero ambientale sia effettuato fino alla quota prevista dagli elaborati progettuali con l'utilizzo esclusivo dello stesso materiale di risulta ed eventualmente, in aggiunta, con l'utilizzo di materiali non inquinanti e consentiti dalle leggi vigenti, inoltre dovrà essere assicurato il drenaggio finale delle acque meteoriche;
 - sia acquisito un ulteriore parere geologico specifico, qualora il ritombamento, di cui sopra, sia considerato attività di discarica con presentazione di idonea progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - al sensi della D.G.R. 222 del 25/3/2005, deve essere previsto l'obbligo, a carico del soggetto autorizzato, del monitoraggio delle acque potenzialmente interagenti con l'attività estrattiva e della trasmissione dei dati all'Area 2A/12 "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'Area stessa;
 - il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e quello non utilizzato in loco dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06;
 - durante la coltivazione e per il recupero finale dell'area siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno e garantendo il drenaggio del piazzale di abbandono di fondo cava;
 - dovrà essere garantita l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee e qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero comparire falde acquifere, i lavori dovranno essere Interrotti e dovrà essere autorizzata una nuova quota di coltivazione;
- VISTA la nota n. 120102 del 07.07.2008 con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 – Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, effettuata la procedura di Verifica, ha determinato l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. individuando ai sensi dell'art. 32, comma 3, parte II del D.P.R. 12.04.1996, le seguenti prescrizioni:
- Il progetto sia attuato secondo quanto previsto dagli elaborati presentati, elencati nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere di geologia ambientale di cui alla nota prot. n. 210073 del 18.02.2007 allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
 - Le emissioni di polveri nell'ambiente dovranno essere limitate attraverso le seguenti misure:
 - Periodici inaffiamenti delle piste interne all'area di cava;
 - Pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere;





- Utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati;
- Nelle aree di cantiere siano realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai fenomeni di inquinamento;
- Gli interventi di manutenzione e rifornimento dei veicoli potranno essere effettuati nell'area di cava esclusivamente su apposita piattaforma impermeabile dotata di sistemi di raccolta di eventuali liquidi dispersi e in ogni caso adottando tutte le opportune cautele per evitare possibili contaminazioni del suolo;
- I materiali impiegati per il recupero ambientale dovranno essere gestiti in osservanza delle norme vigenti;
- Le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno essere smaltite ai sensi della normativa vigente;
- Risultando l'area vincolata paesaggisticamente, ai sensi del P.T.P.R. adottato, dovrà essere richiesto il relativo nulla osta all'Autorità competente in materia;

VISTA la nota n. 122297 del 06.08.2008, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area 03 – Ufficio Usi Civici e Diritti Collettivi, in merito al parere di cui alla Legge Regionale n. 1/86 e s.m.i. per il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva della cava di pozzolana sita in località "Quarto dei Radicelli", ha comunicato, per quanto di competenza, che qualora l'attestazione comunale evidenziasse l'inesistenza di diritti civili, la variante di che trattasi potrà avere libero corso;

VISTA l'attestazione comunale, datata 27.11.2008, dalla quale si evince che tutte le aree ricomprese nel progetto in località "Quarto Radicelli" della Soc. Quattro A S.r.l. non sono soggette ad usi civici né figurano tra quei territori per i quali è stata denunciata l'esistenza di usi civici ai sensi della legge n. 1766 del 16.06.1927;

VISTA la nota n. 27962 del 03.10.2008 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma ha espresso parere positivo alla realizzazione del progetto in argomento con la richiesta che venga effettuata l'esecuzione preventiva di una trincea di indagine lungo il margine est, al di fuori del sedime di cava, dove è stata accertata l'esistenza di un antico tracciato, al fine di verificare l'eventuale presenza della strada antica anche nell'ambito della cava;

VISTA la nota n. 131087/2008 del 04.09.2008 con la quale il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, in sede di Conferenza dei Servizi, ha espresso – ai sensi dell'art. 7 e seguenti delle NTA del P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 556/2007 e successiva D.G.R. 1025/2007 – parere contrario in quanto la variante di che trattasi non appare conforme alle Norme medesime;

VISTA la nota n. 25168 del 2.10.2008 con la quale il Comune di Roma ha trasmesso, alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica copia del verbale della sopra richiamata Conferenza dei Servizi, unitamente ad una nota ed un elaborato di integrazioni al PTPR presentato dalla Società Quattro "A" s.r.l., al fine di verificare se detta documentazione contenga elementi tali da rendere necessaria la modifica del parere sopra richiamato;





VISTA la nota n. 131087 del 15.10.2008 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B05, a seguito di tale verifica, ha comunicato all'Amministrazione comunale l'avvio dell'istruttoria tecnica relativa all'intervento di che trattasi in quanto ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 50 comma 10 delle NTA del PTPR, ed ha, conseguentemente, considerato superata la precedente nota del 04.09.2008;

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

VISTA la relazione n. 175175/2008 del 13.11.2008 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B5 – ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni nella stessa riportate, in merito al progetto di ampliamento dell'attività estrattiva già in esercizio in località "Radicelli", in area distinta presso il Nuovo Catasto Terreni della provincia di Roma al foglio di mappa n. 1179 All.to 1285 p.lle 526/p, 527/p, 528/p e 529/p, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistico – ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della legge regionale 24/1998 e smi;

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 2B.5 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.R. n. 24/1998, il progetto di ampliamento dell'attività estrattiva della Cava di pozzolana sita in Roma, località "Radicelli, richiesto dalla Società Quattro A s.r.l., per i motivi e con le prescrizioni indicati nella relazione n. 175175/2008 del 13.11.2008 dell'area 2B5 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A.

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

1. Elaborati Cartografici
 - Planimetria stato attuale
 - Sezioni topografiche e geominerarie



3 16 GEN. 2009 JB



- planimetria massimo scavo
- planimetria recupero ambientale
- 2. Relazione Tecnica
- 3. Studio di Verifica Ambientale
- 4. Elaborato Integrazioni PTPR (datato settembre 2007)

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 20 GEN. 2009





3 NOV. 2008

Roma, li

IL DIRETTORE
(Arch. Barbara Lavagnone)

Prot. n° 175175/2008

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica relativa alla richiesta di ampliamento dell'attività estrattiva della cava di pozzolana sita in Roma - Località "Radicelli" - Società Quattro A s.r.l.
Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998

ISTRUTTORIA TECNICA

Con nota n. QL18898 del 17.07.2008 e successiva nota n. QL25168 del 02.10.2008, è stata richiesta l'autorizzazione per l'ampliamento di una cava di pozzolana già in esercizio nel Comune di Roma, località "Radicelli".

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati Cartografici
 - Planimetria stato attuale
 - Sezioni topografiche e geominerarie
 - planimetria massimo scavo
 - planimetria recupero ambientale
2. Relazione Tecnica
3. Studio di Verifica Ambientale
4. Elaborato Integrazioni PTPR (datato settembre 2007)



PREMESSO


L'attività estrattiva attualmente in esercizio è situata nel Comune di Roma in località Quarto dei Radicelli (Municipio XII), ed è stata autorizzata con Del.C.R. n. 656 del 29/02/2000. Con successiva Determinazione n.559 del 25/05/2006 del Dipartimento X del Comune di Roma, è stato approvato un progetto di ampliamento, il quale prevedeva un approfondimento della quota di scavo rispetto a quella prevista dal progetto originario, per il quale la scrivente Direzione Regionale non ha espresso parere in quanto l'area d'intervento non risultava interessata da vincoli di natura paesaggistica (nota della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica n.9545 del 30/01/2006).



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5
Urbanistica e Beni Paesaggistici
Roma e Provincia



Roma, li

Il progetto in esame prevede l'ampliamento della cava sul versante settentrionale dell'attuale cantiere estrattivo, ed al termine il suo successivo riassetto e recupero ambientale.

I dati dimensionali dell'intervento possono essere così riassunti:

	Progetto approvato con Det.n.559 del 25/05/2006	Dati dimensionali del nuovo progetto in variante
Area interessata all'attività	Ha 5,59	Ha 16,29
Cantiere Estrattivo	Ha 5,59	Ha 15,35
Volume di materiale estraibile	mc < 750'000	mc 1'651'838

Il piano di recupero ambientale, successivo alla fase estrattiva, prevede il rimodellamento geomorfologico del sito attraverso opere di riempimento con inerti e superficialmente con terreno agrario, nonché il ripristino delle colture preesistenti con l'inerbimento e la rivegetazione delle scarpate.

INQUADRAMENTO URBANISTICO E PAESAGGISTICO


Nel previgente P.R.G. del Comune di Roma, l'area in oggetto era classificata in zona "H2" (*agro romano vincolato*) destinazione questa confermata dal nuovo P.R.G. approvato con le procedure di cui all'art.66 bis della L.R.38/99¹, che la classifica tra le *Aree Agricole*, e ne disciplina l'uso, secondo le specifiche disposizioni dell'art. 73 delle NTA.

Sotto il profilo paesistico, parte dell'ambito d'intervento è sottoposto a vincolo di rispetto per la presenza, sul versante orientale del cantiere estrattivo, di un percorso di interesse archeologico con relativa fascia di rispetto di metri 50, più una fascia esterna di ulteriori 50 metri individuata quale *Area di rispetto preventivo dei beni di interesse archeologico*², ed è classificata ai fini della tutela, in zona TPb – Zona di Tutela Paesaggistica (TPb/11).

Ulteriori vincoli interessano in modo marginale il versante meridionale dell'ambito, per la presenza di *elementi isolati di interesse archeologico*, come individuati sulla tavola E3.5d.bis del vigente PTP n. 15/5 – Decima – Trigoria, con l'identificativo nn. 74 e 82.

¹ Accordo di pianificazione di cui al comma 6 art.66 bis della L.R.38/99 ratificato con DGR n.80 del 8 febbraio 2008 e DCC n.18 del 12 febbraio 2008.

² Cfr Tavola E3 5d.bis del PTP n. 15/5 - Decima Trigoria approvato con LR 24/98.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e Beni Paesaggistici
Roma e Provincia

Roma, li

Il nuovo PTPR³, oltre a confermare le presenze archeologiche già individuate dal vigente PTP (indicati sulla *Tavola B* con le sigle ml_0624 ed mp_058_0903), estende la tutela all'intero ambito d'intervento, in quanto classificato tra le *Aree Agricole identitarie della campagna romana*, e disciplinandone gli usi compatibili secondo quanto disposto dall'artt. 41 e 42 delle NTA del PTPR stesso.

Inoltre, una porzione minimale dell'area, peraltro in parte già autorizzata, è sottoposta a vincolo di rispetto di *beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei*, indicato sulla *Tavola C* del PTPR con la sigla *geo_176* e disciplinata dall'art. 47 delle sue NTA.

L'art. 32 della L.R. n.17 del 06.12.2004, dispone (...) che *nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n.24/1998 e ss.mm.*, norma peraltro ribadita dall'art. 50 delle NTA del P.T.P.R., che disciplina la specifica materia delle attività estrattive.

Il *Piano Stralcio delle Attività Estrattive per il Bacino Ardeatina – Laurentina*, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 511 del 12/05/2000, ancorchè non ancora definitivamente approvato, classifica l'area tra quelle *suscettibili all'attività estrattiva*, ponendo quindi l'intervento in sostanziale conformità con le sue previsioni.


CONSIDERATO

Che in sede di Conferenza di Servizi del giorno 11.09.2008 (verbale pervenuto presso la scrivente Direzione in data 7.10.2008 al Prot.n° 175175) è emerso che il progetto di ampliamento in esame, e la relativa richiesta di autorizzazione paesaggistica, sono stati presentati dalla Società proponente presso la competente amministrazione in data antecedente alla pubblicazione sul B.U.R.L. del nuovo PTPR⁴.

Che risultano quindi applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 10 dell'art. 50 delle NTA del P.T.P.R. che prevedono: "(...) *nell'ambito dei beni paesaggistici tipizzati dal PTPR, in assenza di altri beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, per tutti i "paesaggi" individuati dal PTPR sono consentite le attività estrattive sia in ampliamento che di nuova localizzazione per le quali, alla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato, siano state già presentate le richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e per le quali non*

³ Adottato con D.G.R. n.556 del 25.07.2007 e successiva D.G.R. n.1025 del 21.12.2007 e Pubblicato sul BUR supplemento ordinario n.14 al B.U.R. Lazio n.6 del 14 febbraio 2008.

⁴ Prot. Comune di Roma n° QL 28691 del 27.11.2007



Area 2B.5
Urbanistica e Beni Paesaggistici
Roma e Provincia

Roma, li

siano ancora stati rilasciati i titoli autorizzativi, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica (...)”.

Che tuttavia detta disposizione, non può invero applicarsi alle aree già sottoposte a vincolo paesaggistico dal vigente PTP, in quanto trattasi di attività estrattiva di materiale non classificato raro ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17/2004, e quindi sottoposta alle disposizioni del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 24/98.

Che sono stati inoltre acquisiti i seguenti pareri da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Parere della Soprintendenza Archeologica (nota n. 27962 del 03.10.2008) ;
2. Parere con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente – Area 2S/05 _Difesa del Suolo (nota n°210073 del 18/02/2008);
3. Esclusione di assoggettabilità a procedura V.I.A. delle opere, in base a determinate condizioni da parte della Direzione Regionale Ambiente – Area 2S/04 _Valutazione Impatto Ambientale (nota n°120102 del 7 Luglio 2008).


CONCLUSIONI

Vista la Legge regionale 6 luglio 1998 n. 24;
Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17;
Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 n. 5;
Vista al DGR 556 del 25 luglio 2007;
Vista la DGR 1025 del 21 dicembre 2007;

Pur ritenendo l'intervento ammissibile sotto il profilo paesaggistico, ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, si rende necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. L'area interessata dal vincolo di *rispetto e di rispetto preventivo dei beni d'interesse archeologico* (fascia dei 100 metri a partire dal percorso archeologico come individuato sulle tavole del vigente PTP 15/5 e PTPR) sia esclusa dall'attività estrattiva in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 17 della legge regionale 6/7/98 n. 24, nonché del vigente Piano Territoriale Paesistico e del parere della competente Soprintendenza archeologica⁵.
Detta area potrà essere eventualmente oggetto di successiva istanza solo qualora, accertata l'inesistenza di beni di natura archeologica, conseguente la campagna di scavi

⁵ Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma prot. 27962 del 3/10/2008



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area 2B.5

Urbanistica e Beni Paesaggistici
Roma e Provincia

Roma, li

- di cui sopra, d'intesa con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali si ritenga irrilevante la conferma del vincolo in parola, secondo i criteri e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di aggiornamento del PTPR.
2. L'area interessata dalla fascia di rispetto dei *beni identitari geomorfologici e carsico-ipogei* sia esclusa dall'attività estrattiva in ottemperanza alle disposizioni in salvaguardia di cui all'art. 47 delle NTA del PTPR.
 3. L'area interessata dalla presenza dei *beni identitari della campagna romana e delle bonifiche agrarie* possa essere interessata da attività estrattiva solo successivamente o in concomitanza con l'inizio della campagna di scavi estesa all'intera fascia di rispetto di cui al punto 1), da eseguirsi sotto il diretto controllo della competente Soprintendenza archeologica e solo successivamente al suo benessere.
 4. L'intervento di risanamento, così come previsto dall'art.17 comma 4 della L.R. 24/1998, sia attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque avviato prima dell'ultimazione del cantiere estrattivo, ovvero, prima dei cinque anni di validità del presente provvedimento;
 5. La zona di attività estrattiva dovrà essere inaccessibile ad estranei e chiusa, con idonea recinzione costantemente mantenuta efficiente;
 6. Il materiale di prima scoperta che costituisce lo strato superficiale del terreno sia opportunamente conservato in cumuli di moderata altezza, al fine del suo reimpiego per i lavori di recupero ambientale;
 7. Il recupero ambientale e paesistico dovrà riguardare anche le aree già interessate da attività estrattive e, contestualmente, dovranno essere rimossi tutti gli eventuali impianti e manufatti funzionali all'attività estrattiva;
 8. I lavori di coltivazione e recupero siano eseguiti nel generale rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. n.17 del 06/12/2004 e suo regolamento di attuazione;
 9. Per la sistemazione ambientale è fatto obbligo utilizzare esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, adottando accorgimenti in materia di ingegneria naturalistica;
 10. Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona attraverso semine e piantumazioni di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone, con obbligo di attecchimento, assicurando un complessivo incremento delle stesse al fine di ripristinare l'habitat floro-faunistico;
 11. Gli adempimenti e gli obblighi assunti dalla società proponente, a garanzia del recupero ambientale, dovranno essere supportati da idonea polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui ne è demandata la costante vigilanza;
 12. Dovranno essere realizzate le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali.



Area 2B.5

Urbanistica e Beni Paesaggistici
Roma e Provincia

Roma, li

Tenuto conto di quanto sopra, e delle prescrizioni e condizioni delle altre amministrazioni interessate, questa Direzione Regionale ritiene di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE

al progetto di cui al prot. n. QF18651 del 15/07/2008 del Comune di Roma, con le raccomandazioni e prescrizioni di cui sopra, per l'ampliamento dell'attività estrattiva già in esercizio in località "Radicelli", in area distinta presso il Nuovo Catasto Terreni della provincia di Roma al foglio di mappa n. 1179 All.to 1285 p.lle 526/p, 527p, 528p e 529p, e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi.

Eventuali ritrovamenti di natura archeologica saranno immediatamente segnalati alla scrivente Direzione, anche ai fini di un'eventuale aggiornamento della presente autorizzazione.

Prima del rilascio dei titoli autorizzativi l'Amministrazione Comunale dovrà accertare l'eventuale sussistenza di vincolo derivante dall'esistenza di diritti d'uso civico nonché di eventuali illegittimità edilizie pregresse.

La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione della relativa DGR sul B.U.R.L., trascorsi i quali deve ritenersi non più efficace, con obbligo di sottoporre eventuali ulteriori lavori a nuova autorizzazione Regionale.

Il presente parere, non pregiudica le specifiche competenze di altri enti e/o amministrazioni, costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici e non comporta sanatoria di eventuali difformità dalle autorizzazioni precedenti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporta la nullità del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Istruttoria tecnica
Arch. Gianni GIANFRANCESCO



Direttore
Arch. Daniele IACOVONE